REGIONE PIEMONTE

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ALVEI

Taglio della vegetazione e rimozione del materiale litoide

Cari amici e colleghi amministratori,

Gli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro territorio nell'ultimo decennio, a cadenza quasi biennale, vedono Voi in prima linea a organizzare la risposta e la difesa delle nostre comunità.

E' diffusa la tendenza a lamentare i ritardi della macchina pubblica e dell'ordinamento italiano rispetto ai problemi e alle nuove sfide dell'epoca che viviamo. Affidiamo ai legislatori, ai diversi livelli, la responsabilità di lavorare ad aggiornare leggi e regolamenti. Per quanto riguarda il Piemonte, nella nostra tradizione di spirito pratico e di concretezza, vogliamo dimostrare, qui ed ora, di saper lavorare come squadra per i nostri territori, facendo intanto buon utilizzo degli strumenti che sono già attualmente a nostra disposizione.

Di fronte a fenomeni particolarmente intensi, si ripropone infatti l'esigenza di adottare tutte le misure di prevenzione praticabili, perché la doverosa risposta dello Stato si materializza necessariamente in un momento successivo, quando il danno è già fatto.

A questo scopo, confidiamo Vi possa essere utile un agile prontuario che raccoglie tutti gli strumenti, le indicazioni, i riferimenti regionali utili, le istruzioni e le informazioni necessarie a intervenire con attività di manutenzione sugli alvei, sulle sponde e nelle loro immediate vicinanze dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico e per quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

Troverete in questo vademecum indicazioni pratiche per la programmazione e la rapida attuazione degli interventi, grazie anche all'introduzione di significative semplificazioni normative nel corso degli ultimi anni, misure che potranno essere attivate in via ordinaria e preventiva utilizzando le modalità operative che troverete nelle pagine che seguono.

Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio

Vicepresidente della Regione Piemonte
Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica,
Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali
Fabio Carosso

Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Personale e organizzazione
Marco Gabusi

Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi
rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati,
servizi digitali per cittadini e imprese
Matteo Marnati

INDICE GENERALE

Premessa 5

1. Manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione **11**

1.1 Rimozione di materiale legnoso divelto e asportato dalla corrente 12

1.2 Interventi di manutenzione idraulica mediante taglio di vegetazione (Art. 37bis del Regolamento forestale) 14

1.3 Interventi di taglio e asportazione della vegetazione aventi finalità di gestione delle aree di pertinenza dei corpi idrici 17

1.4 Esecuzione degli interventi da parte delle squadre forestali regionali 24

1.5 Esercitazione dei volontari di protezione civile 26

1.6 Modalità esecutive degli interventi 28

1.7 Piani di gestione perifluviali 29

2. Manutenzione dei corsi d'acqua attraverso asportazione del materiale litoide per quantitativi inferiori ai 10.000-20.000 mc. **31**

3. Fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi **41**

4. A chi rivolgersi **45**

Premessa

La Regione Piemonte, per le caratteristiche intrinseche del proprio territorio, è soggetta ad un diffuso dissesto idrogeologico.
La fragilità del territorio si è nuovamente manifestata a seguito del recente evento alluvionale occorso nei giorni del 2 e 3 ottobre 2020, consistito in un fenomeno pluviometrico eccezionale che ha interessato l'intera regione, con particolare intensità sulle zone dell'alta val Tanaro, del biellese, del vercellese e del verbano-cusio-ossola. L'analisi meteorologica dell'Arpa Piemonte relativa all'evento riporta che *"Nelle stazioni maggiormente coinvolte dalle precipitazioni i tempi di ritorno superano i 200 anni, confermando l'eccezionalità dell'evento"* con valori di pioggia registrati dai pluviometri superiori al 50% della precipitazione media annuale. Le intense precipitazioni hanno generato sui corsi d'acqua del reticolo principale e secondario coinvolti onde di piena con incrementi repentini dei livelli idrometrici.
Di seguito si riportano due grafici relativi al Fiume Sesia ed al Fiume Tanaro che evidenziano l'intensità dell'evento e alcune immagini dei danni provocati al territorio piemontese.

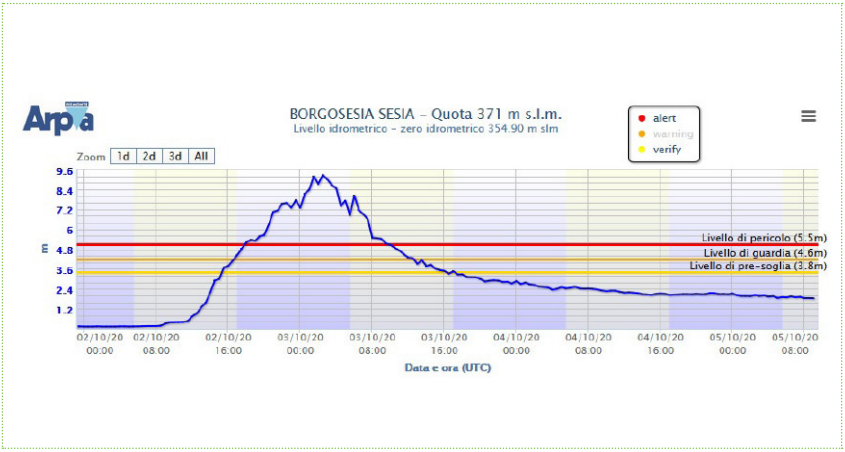

Idrometro Borgosesia (VC)– Fiume Sesia - Livello max raggiunto = 9,67 m.

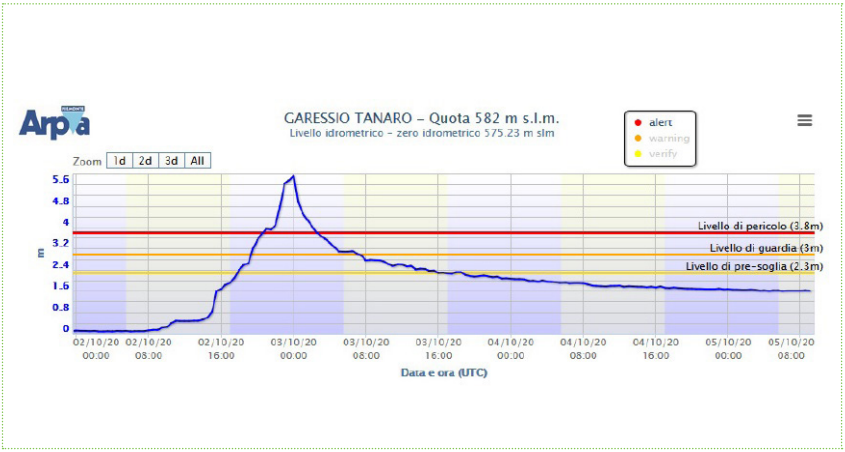

Idrometro Garessio (CN) – Fiume Tanaro - Livello max raggiunto = 5,93 m.

Limone Piemonte (CN) – S.S. 20 "del Colle di Tenda e di Valle Roja" - Torrente Vermenagna.

Garessio (CN) - Ponte Gen. Odasso – Fiume Tanaro.

Campiglia Cervo (BI) - S.P. 100 “Valle Cervo” - Torrente Cervo.

Gli eventi calamitosi che hanno colpito nell'ultimo decennio quasi a cadenza biennale il nostro territorio hanno interessato in maniera significativa il reticolo idrografico piemontese evidenziando anche situazioni critiche per il deflusso dei corsi d'acqua, conclamati oltretutto dalle dichiarazioni di stato di emergenza da parte del Governo centrale.
L'Amministrazione regionale si è sempre attivata con tempestività a supporto degli enti locali mediante l'azione della Protezione Civile Regionale, per le attività relative alla fase emergenziale, e l'azione degli uffici tecnici regionali per le attività di ricognizione, censimento ed analisi dei danni, nonché per il supporto tecnico alle amministrazioni locali per la gestione di situazioni critiche, ma anche con l'emanazione di provvedimenti più snelli nel rispetto delle normative nazionali vigenti, come ad esempio la D.G.R n°4-619 del 3 dicembre 2019 *"Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza".*

E' sempre più importante continuare a garantire l'attività di manutenzione e prevenzione da parte di tutti i soggetti che operano a vario titolo sul territorio al fine di migliorare la risposta dei corsi d'acqua agli eventi meteorologici intensi e ridurre di conseguenza i danni alluvionali. Tra gli interventi significativi vi è la rimozione dall'alveo del materiale arboreo, vegetale e l'asportazione del materiale litoide che ostacola il libero deflusso delle acque, riducendo altresì la sezione dell'alveo.

Al fine di promuovere e facilitare l'attuazione di tali interventi, anche su iniziativa degli Enti locali o dei privati, nel rispetto della normativa vigente, si riportano di seguito alcune indicazioni utili da seguire e i riferimenti degli uffici regionali a cui rivolgersi per l'esecuzione di attività preventive di manutenzione degli alvei e delle sponde.

In particolare si ricordano alle Amministrazioni comunali e ai cittadini le possibilità vigenti, che sono state oggetto di significative semplificazioni nel corso degli ultimi anni e che potranno essere attivate in via ordinaria e preventiva utilizzando le modalità operative che seguono, sollecitando altresì l'azione dei proprietari frontisti e dei proprietari delle opere di attraversamento che, ai sensi del R.D. 523/1904, sono tenuti alla manutenzione dell'alveo e delle sponde in prossimità di detti manufatti.

Si evidenzia che il presente Vademecum rappresenta la ricognizione delle possibilità consentite e previste dalla normativa vigente, sia statale sia regionale, per l'esecuzione delle attività da realizzarsi all'interno degli alvei, sulle sponde e nelle loro immediate vicinanze dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico e per quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

Si ricorda, comunque, che per i casi di imminente pericolo per la pubblica incolumità, le Amministrazioni comunali possono ricorrere all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti e che per il caso di calamità gravi per le quali venga riconosciuto lo stato di emergenza si potrà intervenire utilizzando le deroghe di volta in volta disposte nelle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il superamento delle stesse.

1

MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ATTRAVERSO TAGLIO E ASPORTAZIONE DELLA VEGETAZIONE

Per il regime ordinario, si descrivono di seguito i procedimenti vigenti per l'effettuazione di interventi di manutenzione idraulica con taglio e asportazione di vegetazione, precisando che maggiori informazioni e dettagli operativi possono essere richiesti ai Settori Tecnici regionali indicati al capitolo 4 in calce al presente vademecum.

Le tipologie d'intervento consentite sono:
1. rimozione di materiale legnoso divelto e asportato dalla corrente;
2. interventi di manutenzione idraulica mediante taglio di vegetazione (art. 37bis del Regolamento forestale[1]);
3. interventi di taglio e asportazione della vegetazione aventi finalità di gestione delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Per ciascuna di esse vengono indicate le modalità procedurali ed esecutive da seguire.

Ulteriori possibilità d'intervento a supporto delle Amministrazioni locali sono:
- esecuzione degli interventi da parte delle squadre forestali regionali;
- esercitazione dei volontari di protezione civile.

Occorre mettere in evidenza che il materiale forestale non va considerato "rifiuto", purchè sia gestito senza danneggiare l'ambiente o la salute (art. 185, comma 1 del decreto legislativo 152/2006).

Si ricorda infine che la legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 *"Norme in materia di manutenzione del territorio"*, prevede l'adozione, da parte dei comuni, di un regolamento di polizia rurale finalizzato alla tutela dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato. Con la D.G.R. n°23-8748 del 12 aprile 2019 sono stati approvati i requisiti minimi per i regolamenti comunali di polizia rurale in relazione alla manutenzione del territorio.

---

1) Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5.".

1.1. RIMOZIONE DI MATERIALE LEGNOSO DIVELTO E ASPORTATO DALLA CORRENTE

La raccolta di legname già divelto, asportato, fluitato e depositato dalla corrente in alveo o sulle sponde può essere autorizzata senza formalità particolari, nè pagamento di oneri demaniali, in virtù del fatto che il valore di tale materiale è nullo (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/93 e circ. del Min. Finanze in data 29/12/93) e l'occupazione dell'area demaniale in tali casi è del tutto temporanea e limitata.

L'accesso all'alveo con mezzi meccanici e l'esecuzione di opere provvisionali è comunque soggetto ad autorizzazione idraulica.

Quale autorizzazione bisogna richiedere e a chi?

Per tale intervento non è pertanto necessario il rilascio di alcuna concessione ed è sufficiente un provvedimento di autorizzazione alla raccolta e all'accesso in area demaniale, mentre, nel caso in cui si preveda l'accesso in alveo con mezzi meccanici e l'esecuzione di opere provvisionali è necessaria anche l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

L'istanza è da inoltrare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente.

In Aree naturali protette e/o Siti della Rete Natura 2000, al fine di verificare particolari disposizioni vigenti a livello locale (Misure di conservazione, Piani naturalistici o di gestione e Piani d'area) o la presenza di habitat/specie di particolare interesse conservazionistico, la medesima istanza deve essere inoltrata anche al Soggetto Gestore del Sito.

FIGURA 1: Esempio di vegetazione asportata, fluitata dalla corrente e depositata lungo la sponda.

FIGURA 2: Esempio di accumulo di materiale legnoso depositato dalla corrente in alveo.

1.2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA MEDIANTE TAGLIO DI VEGETAZIONE (Art. 37bis del Regolamento forestale)

Questa tipologia di interventi è riconosciuta ed autorizzata esclusivamente dall'autorità idraulica competente e ha la finalità di rimuovere la vegetazione che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque, in modo da garantire il mantenimento o il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua. Si ritiene che i tratti in cui sia prioritario intervenire sono quelli a salvaguardia anche della pubblica incolumità in corrispondenza di centri abitati, di difese idrauliche o di opere di attraversamento.
Per gli interventi diversi o che l'autorità idraulica non ritiene siano riconducilibi alla manutenzione idraulica, si faccia riferimento al paragrafo 1.3.

Già a partire dal 2012 la Regione Piemonte ha definito disposizioni finalizzate ad agevolare gli interventi di taglio della vegetazione costituente ostacolo al regolare deflusso delle acque, agendo sia sul regime demaniale, sia su quello della gestione forestale, attraverso semplificazioni procedimentali e azzeramento degli oneri connessi, in modo da incentivare anche l'azione dei privati frontisti.

Le misure definite a tale scopo, riguardanti i diversi aspetti relativi all'autorizzazione idraulica, al regime dei canoni e alla tutela paesaggistica e ambientale, sono le seguenti:

DOVE E COME POSSO ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA?

Tale casistica è normata dall'**art. 37 bis** nel Regolamento forestale che disciplina le modalità di taglio della vegetazione per finalità idrauliche (necessario al mantenimento o al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua) **nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua fasciati o nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri**, nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria, sottraendo tali interventi alla disciplina ordinariamente prevista dal regolamento stesso.

In tale casistica i tagli sono finalizzati alla rimozione della vegetazione che costituisce effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che può essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena e a mantenere le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità e alla resistenza alle sollecitazioni della corrente.
Solo quando è strettamente necessario per finalità idrauliche, è autorizzato il taglio delle piante senza rilascio di matricine.

ESEMPI SCHEMATICI DI INTERVENTO

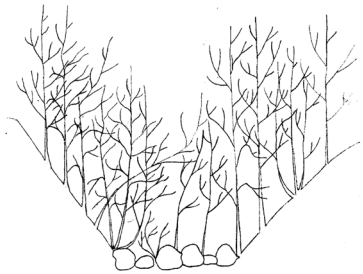

FIGURA 3: Prima

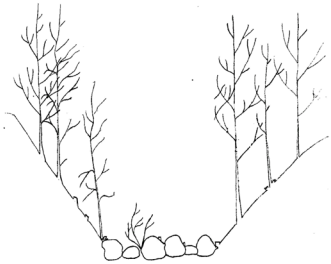

FIGURA 4: Dopo

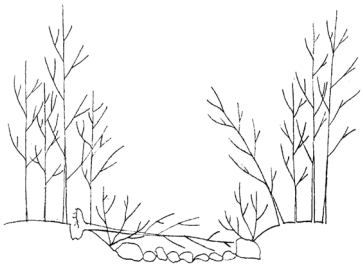

FIGURA 5: Prima

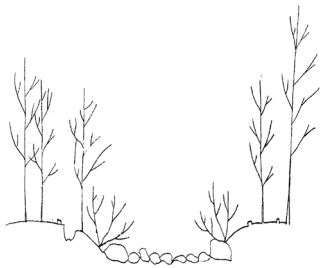

FIGURA 6: Dopo

OCCORRE PAGARE IL CANONE DEMANIALE?

Il canone non è dovuto in quanto l'art. 23 della legge finanziaria per l'anno 2012 (l.r. 4 maggio 2012, n. 5), ha disposto la semplificazione del procedimento di concessione demaniale e l'**azzeramento del canone** per il taglio di piante effettuato per manutenzione idraulica. Tale disposizione è prevista nella tabella dei canoni per le concessioni demaniali di cui alla l.r. 18 maggio 2004, n. 12, oggi aggiornata con la tabella di cui all'allegato A della l.r. 17 dicembre 2018, n.19.

SERVE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria:

- per gli interventi di taglio della vegetazione per finalità idraulica ricadenti nelle aree costituenti alvei, sponde o argini dei corsi d'acqua, come specificati al punto A25 dell'allegato A al D.P.R. 31/2017[2];
- per gli interventi oltre le sponde o argini dei corsi d'acqua relativi all'attività agronomica, silvo colturale e pastorale di cui all'art. 149, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004[3].

Nei casi in cui tali interventi rientrassero nella casisitica di cui all'art. 149, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004[4] si rimanda a quanto disposto per gli interventi di cui al paragrafo 1.3.

Negli altri casi l'autorizzazione paesaggistica è comunque necessaria.

Gli interventi devono rispettare le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale.[5]

CI SONO AMBITI ESCLUSI?

All'interno dei Siti della Rete Natura 2000 gli interventi di manutenzione idraulica sono esclusi dall'applicazione dell'art. 37 bis del Regolamento forestale e sono realizzati secondo le procedure di cui al successivo paragrafo 1.3.

---

2) L'allegato A, punto 25 del D.P.R. 31/2017 stabilisce infatti che sono esclusi dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica gli "interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo".

3) Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. {...} non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

4) Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. {…} non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

5) Il Piano paesaggistico regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Quale autorizzazione bisogna richiedere e a chi?

Per tali interventi **è richiesta l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e, in taluni casi, l'autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04.

L'istanza è da inoltrare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente. (per i corsi d'acqua di competenza AIPO l'autorizzazione idraulica è acquisita dal Settore Tecnico regionale).

Nel caso in cui l'intervento sia promosso da soggetti privati oltre alla richiesta di autorizzazione idraulica è necessario compilare il modello di comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale al seguente link: **http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/585-tagli-boschivi-comunicazioni-ed-autorizzazioni-forestali** e trasmetterlo alla struttura regionale competente in materia forestale.

Quando dovuta l'istanza di autorizzazione paesaggistica è da inoltrare ai Comuni territorialmente competenti al rilascio del provvedimento.
Per i Comuni non idonei al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il provvedimento è rilasciato dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio. **(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/autorizzazioni-paesaggistiche-commissioni-locali-per-paesaggio**)

1.3. INTERVENTI DI TAGLIO E ASPORTAZIONE DELLA VEGETAZIONE AVENTI FINALITÀ DI GESTIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI

Nei casi di interventi di taglio e asportazione della vegetazione aventi finalità di gestione delle aree di pertinenza dei corpi idrici e degli alvei, disciplinati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento forestale, occorre dotarsi dei necessari provvedimenti autorizzativi: concessione demaniale/autorizzazione idraulica con pagamento dei relativi canoni, altre eventuali autorizzazioni necessarie tra cui paesaggistica e forestale in particolare o, nel caso in cui si intervenga nei siti di Rete Natura 2000, la valutazione d'incidenza.

In corrispondenza di attraversamenti (soprattutto con pile in alveo), di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio della vegetazione che può recare danno alla loro funzionalità.

DOVE E COME POSSO ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI TAGLIO E ASPORTAZIONE DELLA VEGETAZIONE?

Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici coincidenti con le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e con le zone comprese nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non fasciati.
I tipi di intervento consentiti riguardano la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale non costituente bosco e sono eseguiti con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche; gli interventi consentiti dipendono dalla loro localizzazione:

- nell'**alveo inciso** si può effettuare un intervento di tipo manutentivo, **effettuando la ceduazione e rilasciando le piante di altezza inferiore a 150 cm,** in modo da conservare la vegetazione arborea ed arbustiva allo stadio giovanile, massimizzare la flessibilità dei fusti ed eliminare tutti i soggetti che possono comportare pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica. Al di fuori dei casi di sezioni obbligate, i saliceti arbustivi con diametri entro i 10 cm non rappresentano un ostacolo idraulico, ma svolgono un'importante funzione di stabilizzazione del fondo e possono quindi essere mantenuti. In pianura, nel caso di alvei pluricursuali dove sono presenti isoloni significativamente sopraelevati rispetto al livello del fondo alveo, in particolare con specie a legno duro (es. querce, robinia, frassino, olmi), meno soggetti alla dinamica fluviale, la vegetazione deve essere trattata con tagli di tipo colturale.

- **Entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda** il taglio della vegetazione sarà di tipo colturale: si eliminano esclusivamente gli alberi instabili poiché pendenti, morti, erosi al piede o deperienti con elevato rischio di schianto e fluitazione. L'intervento non deve modificare in maniera significativa il paesaggio e deve essere garantito il rilascio di una copertura arborea residua di almeno il 20%.

- **Zone residuale in fascia A** del PAI (fuori dall'alveo inciso e oltre i 10 metri dal ciglio di sponda) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del Regolamento forestale. E' sempre consentito il taglio della vegetazione forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena del corso d'acqua.

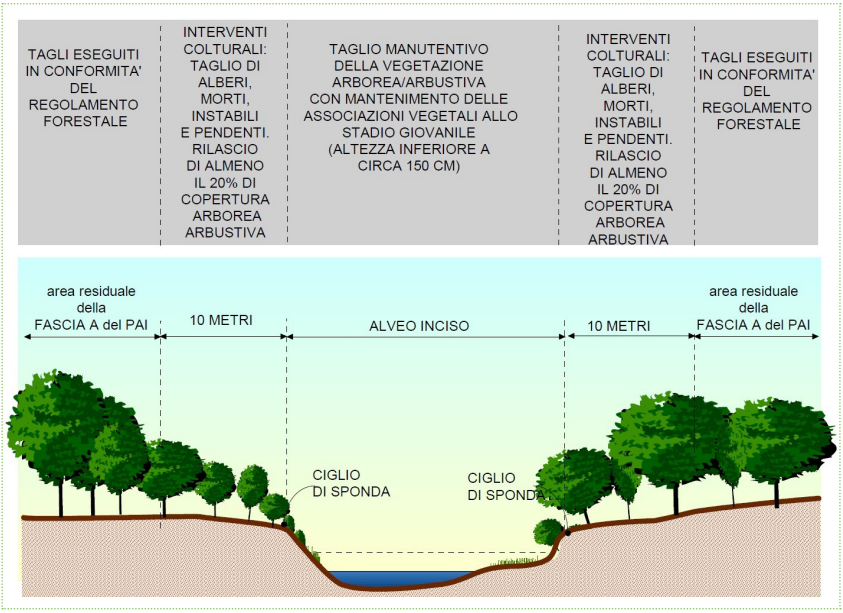

FIGURA 7: Schema di interventi manutentivi su corsi d'acqua di cui all'articolo 37 del Regolamento forestale

È auspicabile che il taglio della vegetazione riparia sia effettuato su tratti di vegetazione continui di lunghezza inferiore a 2.000 m, intervallati da fasce di discontinuità lunghe almeno 1.000 m.

Il taglio delle piante deve essere netto, senza slabbrature o strappi di corteccia, più vicino possibile al suolo, inclinato in modo che non si verifichino ristagni d'acqua.
Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi, è vietato sradicare le ceppaie.
Il materiale legnoso tagliato, opportunamente depezzato, deve essere allontanato dall'alveo e dal ciglio di sponda e portato in una zona ritenuta sicura e non raggiungibile dalle acque in caso di piena.

COSA POSSO FARE SE CI SONO SPECIE ESOTICHE INVASIVE ?

I tagli raso e tutti gli interventi che mettono in luce vaste porzioni di suolo favoriscono la diffusione delle specie esotiche invasive. Nei greti fluviali sono particolarmente aggressivi il poligono giapponese (*Reynoutria japonica*), l'albero delle farfalle (*Buddleja davidii*), il falso indaco (*Amorpha fruticosa*).
Sulle sponde possono insediarsi anche altre specie arboree, arbustive ed erbacee, tra le quali l'ailanto (*Ailanthus altissima*), l'acero negundo (*Acer negundo*), il ciliegio tardivo (*Prunus serotina*) e la zucca matta (*Sycios angulatus*).
Gli sfalci e gli scarti verdi delle specie invasive devono essere gestiti con estrema attenzione, soprattutto per quelle specie in grado di generare nuovi esemplari da piccoli frammenti di rizoma (ad es. *Reynoutria japonica*).
Per i residui vegetali di queste specie si deve individuare un'area di stoccaggio delimitata e protetta e prevedere il loro smaltimento attraverso l'incenerimento o il conferimento presso impianti specializzati.
Non vi sono invece prescrizioni specifiche da adottare per i residui vegetali delle specie invasive che non sono in grado di diffondersi mediante la diffusione di parti della pianta.
Per un dettaglio sulle idonee modalità di gestione e smaltimento dei residui vegetali delle singole specie invasive del Piemonte, si può far riferimento alle schede monografiche reperibili su sito web:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali
L'elenco completo delle specie esotiche invasive presenti in Piemonte è contenuto nelle Black Lists regionali di cui alla D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076.

CI SONO PERIODI TEMPORALI VIETATI?

Riguardo alle epoche d'intervento si fa riferimento al calendario fissato dall'articolo 18 del Regolamento forestale.

A tutela del periodo di riproduzione degli uccelli, nell'alveo inciso e nella fascia di 10 m dal ciglio di sponda, **i tagli sono sospesi** dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori.
Se sono presenti colonie di ardeidi (garzaie) la sospensione è anticipata al 31 gennaio.
Nelle Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000 occorre consultare l'Ente gestore per verificare eventuali diverse disposizioni di carattere specifico (Misure di Conservazione sito-specifiche e Piani di gestione della rete Natura 2000, Piani d'Area e Piani Naturalistici).

Non ci sono limitazioni temporali nei casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità.

OCCORRE PAGARE IL CANONE DEMANIALE?

Il rilascio della concessione per il taglio della vegetazione nelle aree demaniali è subordinata al pagamento di un canone il cui valore è determinato secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 18-2517, consultabile al link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/51/siste/00000155.htm

SERVE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria:

- per gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, come specificati al punto 25 dell'allegato A al D.P.R. 31/2017[6]
- per gli interventi di taglio colturale da realizzarsi nella fascia di pertinenza dei corpi idrici inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale di cui all'art. 149, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004[7];
- nei soli ambiti boscati tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) per gli interventi di taglio colturale di cui all'art. 149, comma 1, lett. c)[8] del D.lgs. 42/2004 o al punto A20[9] dell'allegato A al D.P.R. 31/2017.

L'autorizzazione è necessaria, invece, per le opere di cui all'art. 149, comma 1 lett. c) e al punto A20 dell'allegato A al D.P.R. 31/2017 se tali interventi ricadono in ambiti boscati tutelati da specifiche dichiarazioni di interesse pubblico di cui agli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004.

---

6) L'allegato A, punto 25 del D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" stabilisce che sono esclusi dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica gli "interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo".

7) Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. {...} non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

8) Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. {...} non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

9) L'Allegato A al D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" al punto A.20 stabilisce che sono esclusi dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

Negli altri casi l'autorizzazione paesaggistica è comunque necessaria.
Gli interventi devono rispettare le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale.[10]

COME MI COMPORTO SE INTERVENGO NELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000?

All'interno dei Siti della Rete Natura 2000 gli interventi di gestione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici (art 37 del Regolamento forestale) devono rispettare i disposti di cui all'art. 23 delle *"Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte"* (D.G.R. n.54-7409 del 07/04/2014 e smi) ed eventuali norme presenti nelle Misure di Conservazione sito-specifiche, richiedendo preventivamente al Soggetto Gestore del Sito l'eventuale necessità di espletare la procedura di Valutazione d'Incidenza.
Salvo disposizioni particolari che potrebbe indicare il Soggetto Gestore a fronte di specifiche situazioni, i criteri d'intervento all'interno dell'alveo inciso e fino ai 10 metri dal ciglio di sponda sono svolti con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo "Dove e come posso eseguire gli interventi di taglio e asportazione della vegetazione?", alle quali si aggiungono le seguenti:

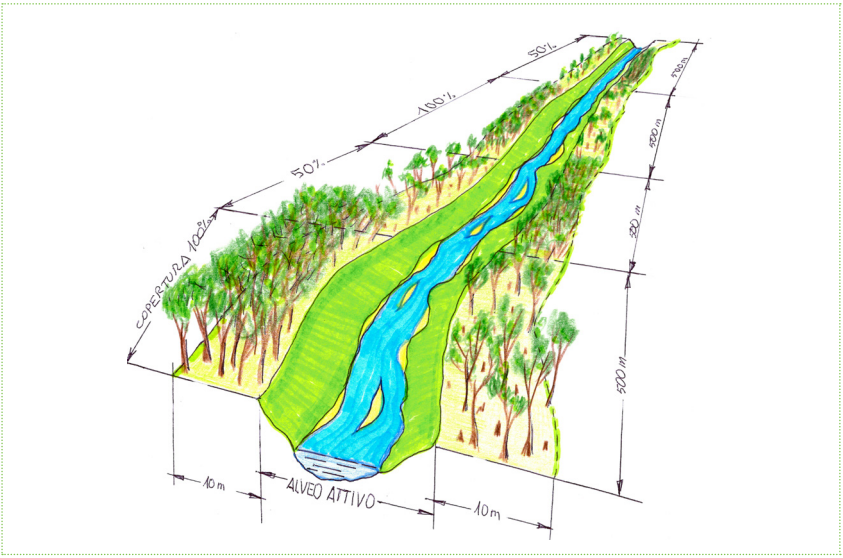

FIGURA 8: Schema di interventi manutentivi su corsi d'acqua di cui all'articolo 23 delle Misure di Conservazione.

10) Il Piano paesaggistico regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

- Il rilascio di copertura residua è aumentato al 50%, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
- il taglio della vegetazione riparia è effettuato per tratte continue non superiori ai 500 metri, separate da uguali fasce non trattate da almeno 4 anni. Se l'alveo è maggiore di 10 m, i tagli sulle sponde devono esser effettuati ad aree alternate (vedi figura 8).

Quale autorizzazione bisogna richiedere e a chi?

Per tali interventi **è necessario acquisire la concessione breve ai sensi del Regolamento regionale 14/R**[11] rilasciata con un provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 opportunamente integrata con l'autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale.

Gli interventi nelle aree di pertinenza dei corpi idrici effettuati all'interno dell'alveo inciso sono soggetti alla comunicazione semplice prevista dall'art. 4 del Regolamento Forestale, compilabile al seguente link:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/585-tagli-boschivi-comunicazioni-ed-autorizzazioni-forestali

Al di fuori dell'alveo inciso, a seconda dei casi, tali interventi sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 (comunicazione semplice) o 6 (autorizzazione con progetto di intervento) del **Regolamento forestale (8/R/2011)** in relazione al tipo di intervento che si intende effettuare, al soggetto che lo effettua ed alla superficie interessata.

L'istanza è da inoltrare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente.
(per i corsi d'acqua di competenza AIPO l'autorizzazione idraulica è acquisita dal Settore Tecnico regionale)

Quando dovuta l'istanza di autorizzazione paesaggistica è da inoltrare ai Comuni territorialmente competenti al rilascio del provvedimento.
Per i Comuni non idonei al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il provvedimento è rilasciato dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio. (**https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/autorizzazioni-paesaggistiche-commissioni-locali-per-paesaggio**)

In Aree protette[12] e/o Siti della Rete Natura 2000 al fine di verificare particolari disposizioni vigenti a livello locale (Misure di conservazione, Piani naturalistici o di gestione e Piani d'area) o la presenza di habitat/specie di particolare interesse conservazionistico, la medesima istanza deve essere inoltrata anche al Soggetto Gestore del Sito.

11) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R.
Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)".

12) Si rammenta che nei rari casi di aree protette esterne a Rete Natura 2000 si applica l'articolo 30 del regolamento forestale.

1.4. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELLE SQUADRE FORESTALI REGIONALI

Per la realizzazione delle attività descritte ai paragrafi 1.1. e 1.2. è anche possibile richiedere l'intervento delle squadre forestali regionali che, compatibilmente con la programmazione annuale degli interventi ed in relazione alla dotazione di uomini e mezzi disponibili, potranno eseguire le operazioni di manutenzione degli alvei eliminando il materiale vegetale ostacolo al libero deflusso delle acque.
Le richieste di intervento potranno essere effettuate esclusivamente dagli Enti pubblici e andranno indirizzate ai Settori Tecnici regionali territorialmente competenti che coordinano le squadre.

FIGURA 9 e 10: Taglio della vegetazione riparia.

FIGURA 11: Taglio della vegetazione in alveo.

1.5. ESERCITAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

La D.G.R. n. 9-1831 del 7/08/2020, ha approvato la revisione delle **Linee guida** per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegetazione in alveo, con l'impiego del volontariato di protezione civile, attraverso l'organizzazione di attività esercitative (**https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/programmazione-pianificazione/esercitazioni-per-interventi-manutenzione-della-vegetazione-alveo**).

Per l'impiego dei volontari di Protezione civile occorre organizzare l'attività nella forma di "**Esercitazione di Protezione Civile**"; gli Enti organizzatori, responsabili delle esercitazioni stesse, possono essere esclusivamente i Comuni e le loro forme associate.

Particolare attenzione va posta alla definizione degli aspetti organizzativi del cantiere, come indicato nelle stesse Linee Guida.

Gli Enti organizzatori redigono il cosiddetto "**documento d'impianto**" dell'esercitazione, in collaborazione con il volontariato coinvolto, come da modello allegato alle Linee Guida.

Se le risorse locali del volontariato non fossero sufficienti è possibile richiedere alla Regione l'attivazione del volontariato regionale, in supporto all'attività. La richiesta va inoltrata al Settore Protezione Civile, con il modello allegato alle Linee Guida.

Si precisa che tale modalità non è applicabile all'interno dei Siti della rete Natura 2000 e all'interno degli ambiti boscati tutelati da specifiche dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004.

Quale autorizzazione bisogna richiedere e a chi?

Per tali interventi **è richiesta l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904**.

L'istanza è da inoltrare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente con il modello allegato alle Linee guida approvate con D.G.R. n.9-1831 del 7/08/2020.

(per i corsi d'acqua di competenza AIPO l'autorizzazione idraulica è acquisita dal Settore Tecnico regionale).

FIGURA 12: Recupero materiale divelto.

FIGURA 13: Taglio vegetazione in alveo.

1.6. MODALITÀ ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI

Al fine di intervenire correttamente nell'esecuzione degli interventi di taglio della vegetazione occorre riferirsi alle guide selvicolturali della Regione Piemonte – Settore Foreste, IPLA, che riportano le **buone pratiche** da osservare, in applicazione del Regolamento forestale regionale.

In particolare si segnala il manuale "I boschi ripari: Diverse funzioni da gestire" (Regione Piemonte – IPLA), reperibile integralmente sul sito web:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/boschi-ripari-diverse-funzioni-gestire

Il manuale delinea corrette modalità di gestione della vegetazione perifluviale affinché il bosco ripario possa assolvere al meglio le molteplici funzioni di protezione e stabilizzazione delle sponde, di conservazione della biodiversità, di fruizione paesaggistica-ricreativa, di tutela ambientale con riduzione degli inquinanti.

Ulteriori guide inerenti la gestione del bosco, i tagli boschivi e la gestione delle specie esotiche sono reperibili ai seguenti indirizzi:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/ceduo-istruzioni-per-luso

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/guida-ai-tagli-boschivi-istruzioni-per-lapplicazione-regolamento-forestale-regionale

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/specie-forestali-arboree-esotiche-riconoscimento-gestione

1.7. PIANI DI GESTIONE PERIFLUVIALI

Laddove presenti, valgono inoltre le modalità di intervento riportate nei Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale (PGV), elaborati per aste fluviali.

I PGV sono stati approvati in via preliminare con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 41-8771.

I PGV, redatti tenendo conto delle caratteristiche idrauliche e morfologiche del corso d'acqua, riportano per tratto omogeneo di asta fluviale il tipo forestale, il regime patrimoniale, con delimitazione/identificazione delle proprietà pubbliche, gli obiettivi gestionali e gli interventi da effettuare.

Essi sono composti da una Relazione e da Allegati tecnico/operativi contenenti le schede descrittive per tratte omogenee, le carte tematiche degli interventi, l'atlante fotografico e schede progettuali relative ad alcune aree campione.
Devono essere consultati per individuare quale modalità di gestione (taglio manutentivo o altro intervento selvicolturale) è più adeguato in un particolare tratto fluviale. Le formalità per eseguire gli interventi in applicazione dei PGV sono le stesse già riportate nei paragrafi precedenti.

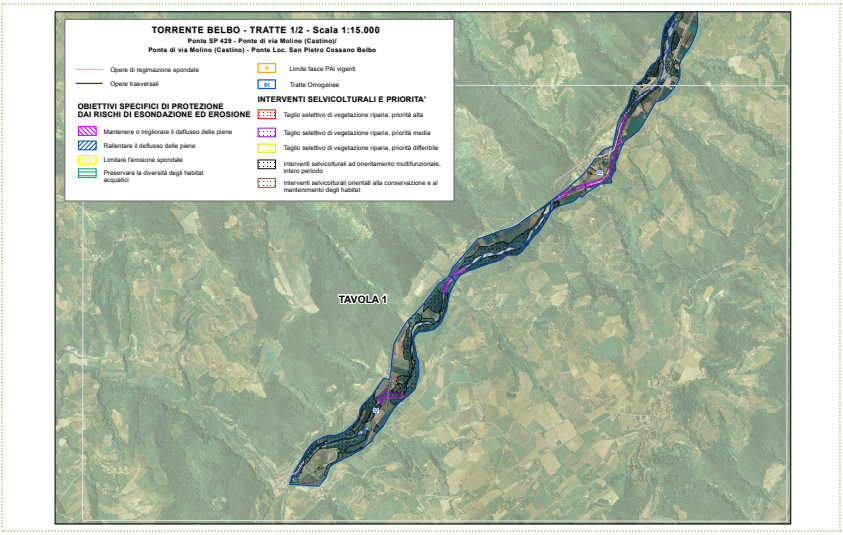

FIGURA 14: Esempio di carta tematica degli interventi relativa al torrente Belbo.

Per consultare i PGV disponibili è possibile collegarsi al sito regionale
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piani-gestione-della-vegetazione-perifluviale

2

MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ATTRAVERSO ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE PER QUANTITATIVI INFERIORI AI 10.000-20.000 MC.

In Regione Piemonte la manutenzione dei corsi d'acqua con asportazione di materiali litoidi è regolata dalle procedure contenute nella D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 *"Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni"*, successivamente modificate con D.G.R. n. 21-1004 del 9/2/2015[13] e dall'art.37 della legge regionale 9 luglio 2020, n.15 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato".
Tali disposizioni si applicano sia ai corsi d'acqua di competenza regionale sia ai tratti di competenza AIPo[14].

Tali interventi sono inoltre normati, a livello di bacino del Fiume Po, dalla *"Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei"* allegata alla deliberazione n. 9 del 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po che prevede la predisposizione di un Programma generale di gestione dei sedimenti (PGGS).

Attualmente sono stati approvati tre stralci del Programma generale di gestione dei sedimenti (PGGS) riferiti al Torrente Orco, Torrenti Pellice e Chisone e Torrente Maira **(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/difesa-suolo/strumenti-per-difesa-suolo/piano-per-lassetto-idrogeologico-pai)**.

La Direttiva tecnica citata, in assenza del Programma generale di gestione dei sedimenti (PGGS), prevede procedure transitorie per gli interventi comportanti asportazione di materiale litoide, che devono riguardare esclusivamente specifiche situazioni locali, per quantitativi **inferiori a 20.000 mc** nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ovvero **inferiori a 10.000 mc** negli altri casi.
Gli interventi in tali casi devono riguardare:

- situazioni in corrispondenza di opere trasversali o restringimenti di sezione d'alveo in cui risultano presenti locali depositi che non possono essere presi in carico dalla corrente a causa della presenza della stessa opera trasversale o del restringimento;

- tratti di corso d'acqua in corrispondenza di centri abitati, in cui per motivate e verificate esigenze di carattere idraulico è necessario ripristinare la geometria d'alveo di progetto necessaria per il deflusso delle piene.

13) D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n.17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002".

14) D.G.R. n. 1-7321 del 8 ottobre 2002 "Estensione dei disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 all'intero reticolo idrografico piemontese".

FIGURA 15: Tratto di corso d'acqua in centro abitato montano.

FIGURA 16: Tratto di corso d'acqua in centro abitato di pianura.

In data 20/02/2007 è stato, inoltre, sottoscritto l'accordo tra Regione Piemonte, AIPo e Autorità di Bacino del Fiume Po, per l'*"Attuazione della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 attraverso il Programma generale di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua della Regione Piemonte, ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 9 in data 05/04/2006"*, che per i nodi idraulici critici e per gli attraversamenti per i quali sono state definite condizione di esercizio transitorio[15] non prevede alcuna limitazione al quantitativo di materiale litoide estratto in quanto sarà il raggiungimento delle originarie condizioni di progetto a stabilirne i volumi.

La movimentazione del materiale in alveo è invece sempre possibile senza limitazione di volume.

Occorre prestare estrema attenzione, prima di procedere all'esecuzione di qualunque intervento comportante asportazione di materiale litoide in alveo, alla presenza e alle condizioni strutturali dei manufatti (attraversamenti con pile in alveo, difese longitudinali, briglie, soglie ed altre opere trasversali) eventualmente presenti a monte e a valle del sito individuato, al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni di erosione anche regressiva del fondo alveo e conseguente pregiudizio delle fondazioni delle strutture stesse.

COME POSSO ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE?

Le disposizioni regionali, ed in particolare la D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002, prevedono la possibilità di realizzare tali interventi **su pianificazione e programmazione delle Amministrazione pubbliche o su istanza di parte**, prevedendo procedure e modalità differenti per il rilascio della concessione/autorizzazione idraulica.

Anzitutto deve essere valutato, a cura del proponente, che il materiale possa essere qualificato come sottoprodotto (secondo le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006) e quindi essere gestito in conformità alle previsioni del DPR 120/2017. Maggiori informazioni e la modulistica necessaria possono essere reperiti ai seguenti link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche-terre-rocce-scavo/terre-rocce-scavo
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1

15) Le condizioni di esercizio transitorio sono definite dalla Direttiva dell'Autorità di Bacino n. 4 adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 10 in data 5/04/2006.

Diversamente il materiale dovrà essere classificato come rifiuto. In questo caso occorre valutare la possibilità che questo in via prioritaria sia inviato ad impianti di recupero di materia: solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento.
Le disposizioni per l'asportazione del materiale litoide sono riportate nell'Allegato della D.G.R. citata *"Criteri per l'attuazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiali litoidi"; di seguito si evidenziano le principali differenze."*

Iniziativa pubblica
Gli interventi ritenuti necessari per il ripristino dell'officiosità idraulica, predisposti dall'Autorità idraulica competente (Settori Tecnici regionali o AIPo) o dalle Amministrazioni pubbliche, possono essere realizzati mediante:

a. concessione demaniale, nel caso di materiali litoidi di pregio, previa asta pubblica con offerte in aumento rispetto a canone demaniale posto a base di gara per la selezione del soggetto al quale rilasciare la concessione per l'estrazione e l'asportazione del materiale; l'aggiudicatario deve redigere il progetto esecutivo;
b. lavoro pubblico con asportazione di materiali litoidi di scarso valore o di valore nullo; si verifica quando il costo di estrazione è superiore al valore del materiale litoide e pertanto non è possibile procedere in termini di concessione, bensì l'intervento è affidato come lavoro pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
c. lavoro pubblico per interventi di difesa e sistemazione idraulica comprendenti anche estrazione di materiale litoide.

Nel caso di lavoro pubblico l'offerta dell'operatore economico consisterà di norma nel ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, accompagnata da un'offerta in aumento sul canone del materiale litoide da asportare. Nel caso in cui l'esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica o per interventi compresi in piani di manutenzione approvati della Regione, **il comma 3 dell'art.37 della L.R. n.15/2020 ha introdotto la possibilità di cessione anche gratuita**, in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche e, in via subordinata, a soggetti privati per opere idrauliche o interventi di sistemazione ambientale o comunque per finalità non commerciali.

Iniziativa privata
Si tratta di situazioni particolari in cui la concessione viene rilasciata al soggetto richiedente prescindendo da una procedura di gara, in considerazione della posizione qualificata in cui questo soggetto si trova rispetto al rilascio della concessione stessa, per la preesistenza di un obbligo di attuare l'intervento di estrazione oppure per il fatto di avere un rapporto in corso con la pubblica amministrazione, di natura tale da giustificare una "preferenzialità" nella concessione, ovvero ancora perché per loro natura si tratta di interventi che non possono essere ricompresi nei piani e programmi.

Questi casi, nel rispetto degli interventi consentiti dalla Direttiva tecnica allegata alla deliberazione n. 9 del 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, si verificano quando:

- il soggetto richiedente è obbligato, ai sensi di un pregresso atto dell'Amministrazione, ad effettuare asportazioni di materiali inerti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera (in tale situazione è altresì evidente una connessione dell'intervento con esigenze di manutenzione idraulica);

- la necessità di asportazione di materiale si manifesta nel corso di esecuzione di un più ampio intervento di manutenzione o sistemazione idraulica oppure per esigenze connesse alla realizzazione di altri lavori od opere pubbliche. In questi casi la richiesta di asportazione dovrà essere presentata dall'amministrazione per conto della quale sono eseguiti i lavori;

- le richieste di asportazione sono relative a quantitativi di materiali inferiori ai 10.000 metri cubi.

Nei casi suddetti, il progetto di estrazione viene redatto a cura del soggetto interessato e verrà pubblicato sul B.U.R. e all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati dall'intervento.

La normativa di riferimento è consultabile al link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/demanio-idrico/normativa-sulla-manutenzione-dei-corsi-dacqua-competenza-regionale-asportazione-materiali-litoidi

OCCORRE PAGARE IL CANONE DEMANIALE?

L'asportazione di materiale litoide dagli alvei è soggetta al versamento del canone demaniale così come previsto dalla D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 che ha ridefinito i valori unitari dei canoni demaniali, suddividendo il territorio regionale in tre zone omogenee:

- Zona 1 – materiale di pregio: € 3,90 – 4,70/mc;
- Zona 2 – valore scarso: € 2,20 €/mc;
- Zona 3 – valore nullo: € 0,00 €/mc.

La definizione di valori diversificati si è resa necessaria per favorire gli interventi finalizzati a garantire la buona officiosità idraulica del reticolo idrografico; in particolare nei settori montani, dove la maggiore complessità logistica (prelievo e trasporto) e una eventuale minore qualità merceologica del litoide frenano l'interesse privato, al fine di coniugare interesse pubblico e privato, nell'ottica dell'economicità dell'azione amministrativa, è stato previsto un canone ridotto (Zona 2).

Nel caso di interventi di **iniziativa pubblica** sono previsti, nell'allegato B della D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, possibilità di rimodulare e di ribassare il valore del canone demaniale a fronte di esperimenti di gara con esiti negativi. Nel caso in cui l'esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica o per interventi compresi in piani di manutenzione approvati della Regione, **il comma 2 dell'art.37 della L.R. n.15/2020 ha stabilito che il valore del canone da porre a base d'asta per il rilascio della concessione è pari zero (0,00€/mc).**

Nel caso di attività di manutenzione degli invasi di accumulo idrico, ai sensi della D.G.R. n. 66-478 del 2 agosto 2010[16], è previsto:
- per i materiali di pregio, la possibilità di riduzione del canone fino al 50% per la localizzazione disagevole;
- per i materiali di valore scarso (qualificati come tali sulla base dei parametri di qualità e localizzazione) si applica un canone minimo pari a 0,50 €/mc.

Oltre al canone demaniale, per le concessioni è previsto un deposito cauzionale pari a 0,13 €/mc, e nel caso di istanza di parte anche un versamento delle spese di istruttoria e di vigilanza di cui alla D.G.R. n. 207-33394 del 5 dicembre 1989[17].

La quantificazione del canone e degli eventuali altri oneri sono calcolati e richiesti dal Settore Tecnico regionale territorialmente competente sulla base del progetto d'intervento.

La cartografia, suddivisa per singola provincia, della carta del litoide di fiume è reperibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/demanio-idrico/carta-regionale-litoide-fiume

---

16) D.G.R. n. 66-478 del 2 agosto 2010 "Concessioni demaniali per attività di manutenzione degli invasi di accumulo idrico. Disposizioni transitorie ad integrazione della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002".

17) D.G.R. n. 207-33394 del 5 dicembre 1989 "Aggiornamento della normativa che disciplina l'estrazione di materiale litoide da alvei idrici di competenza regionale. Istruzioni operative per l'applicazione della stessa".

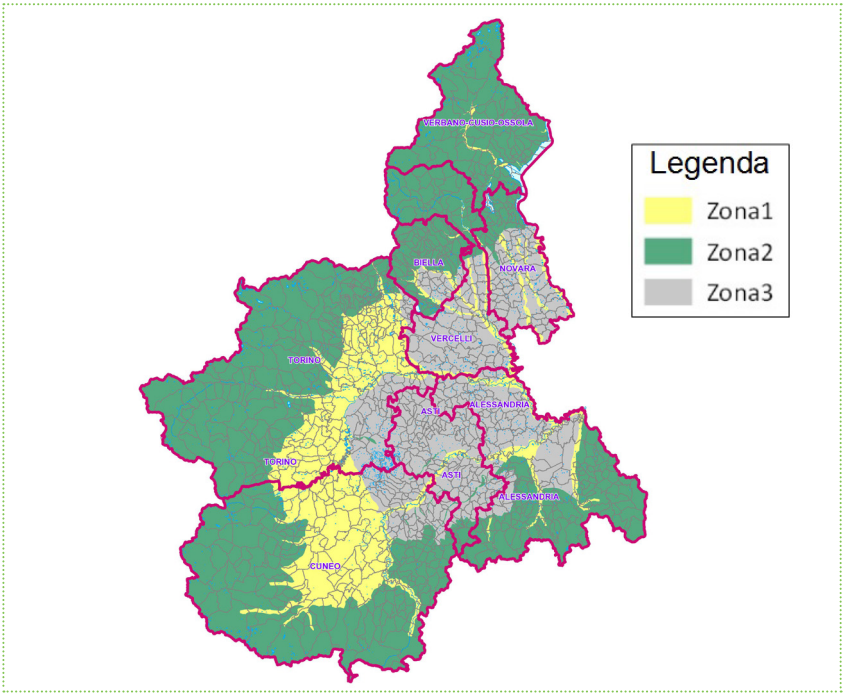

FIGURA 17: Carta Regionale del litoide di fiume - D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015.

SERVE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?

Di norma le opere di manutenzione dei corsi d'acqua, laddove finalizzate a garantire il libero deflusso delle acque attraverso asportazione del materiale litoide, non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione è dovuta solo nei casi in cui gli interventi comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua quali ad esempio "*la rimozione di materiali in alveo in presenza di isole di non recente formazione, ormai riccamente vegetate e tali da formare nel paesaggio fluviale un quadro di rilevante interesse naturalistico-ambientale*"[18].

18) Ai sensi del D.P.R. 31/2017 (punto A.25 dell'allegato A) risultano esclusi dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica gli "interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo".

Gli interventi devono rispettare le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale.[19]

COSA OCCORRE FARE A TUTELA DELLA FAUNA ITTICA?

Le opere e gli interventi in alveo o negli ambienti acquatici sono progettati e realizzati nel rispetto delle precauzioni di cui all'Allegato A "*Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici*" della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 "*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambianti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006*", aggiornate con D.G.R. n. 75-2075 del 17/05/2011.

(**https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/testo_coordinato_disciplina_lavori_alveo.pdf**).

Nella progettazione di lavori in alveo, opere o interventi deve essere esplicitata la conformità degli stessi a quanto previsto nella disciplina di cui alla L.R. n. 37/2006.

In particolare, nei corpi idrici naturali che hanno regimi idrici temporanei naturali con presenza di acqua per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio occorre, a tutela della fauna ittica, applicare l'art 12, c. 5, della legge regionale 29 dicembre 2006 n.37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" che prevede la richiesta dell'autorizzazione provinciale o della Città Metropolitana per la messa in secca del corso d'acqua interessato dall'intervento in alveo.

L'autorizzazione non è necessaria nei casi di interventi urgenti ed indifferibili per esigenze di sicurezza idraulica, per interventi di protezione civile ovvero di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità o igiene, in caso di calamità naturali.

Il soggetto che effettua la messa in secca, avvisa comunque la Provincia o la Città Metropolitana e il Soggetto Gestore del Sito della Rete Natura 2000 eventualmente interessato, e in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica a proprie spese.

19) Il Piano paesaggistico regionale è stato aprovato con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

COME MI COMPORTO PER GLI INTERVENTI DI ASPORTAZIONE DEL MATERIALE LITOIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000?

Tali interventi sono subordinati all'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza ai sensi delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ed ammessi unicamente qualora indispensabili per la protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati ed in assenza di soluzioni alternative di minor impatto.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli interventi che prevedono movimenti terra, al fine di evitare la diffusione di specie vegetali esotiche invasive, occorre seguire le Linee guida inserite nell'Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017.

Quale autorizzazione bisogna richiedere e a chi?

Per tali interventi **è necessario acquisire la concessione demaniale ai sensi della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002** rilasciata dal Settore Tecnico regionale territorialmente competente, comprensiva dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.
L'istanza è da inoltrare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente.
(per i corsi d'acqua di competenza AIPO l'autorizzazione idraulica è acquisita dal Settore Tecnico regionale).

Quando dovuta l'istanza di autorizzazione paesaggistica è da inoltrare ai Comuni territorialmente competenti al rilascio del provvedimento.
Per i Comuni non idonei al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il provvedimento è rilasciato dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/autorizzazioni-paesaggistiche-commissioni-locali-per-paesaggio)

L'istanza o la comunicazione per la messa in secca del corso d'acqua sono da inoltrare anche alla Città Metropolitana o alla Provincia territorialmente competente.
In caso di interventi urgenti ed indifferibili va comunque presentata la comunicazione alla Provincia o la Città Metropolitana e al Soggetto Gestore del Sito della Rete Natura 2000 eventualmente interessato.

Nelle Aree protette e/o nei Siti della Rete Natura 2000, al fine di verificare particolari disposizioni vigenti a livello locale (Misure di conservazione, Piani naturalistici o di gestione e Piani d'area) o la presenza di habitat/specie di particolare interesse conservazionistico, l'istanza deve essere anche inoltrata al Soggetto Gestore del Sito.
Nei Siti della Rete Natura 2000 gli interventi sono subordinati all'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza.

3

FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le amministrazioni comunali, singole o associate, possono accedere alle seguenti norme regionali per il finanziamento degli di interventi di manutenzione sopradescritti:

a) legge regionale 19 novembre 1975 n. 54 *"Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale"* che finanzia interventi di sistemazione idraulica, idraulica-forestale e manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale e di consolidamento di movimenti franosi.
La richiesta di finanziamento degli interventi di tipo manutentivo deve essere inoltrata, da parte degli EE.LL., al Settore Tecnico regionale competente identificando il tratto oggetto d'intervento preferibilmente mediante cartografia e documentazione fotografica.
I Settori tecnici individuano gli interventi ammissibili a finanziamento e li segnalano al Settore Difesa del Suolo che, in funzione della capienza dei fondi disponibili, provvede al finanziamento privilegiando gli interventi ritenuti prioritari, sulla base dell'istruttoria dei Settori tecnici, a salvaguardia della pubblica incolumità.

b) legge regionale 29 giugno 1978 n. 38 *"Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali"* che interviene a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni, Province qualora, nel caso di calamità naturali, essi non riescano a fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i danni occorsi al patrimonio pubblico.
Gli interventi finanziati sono mirati alla tutela della incolumità ed igiene pubblica e riguardano le seguenti tipologie di beni: strade comunali, intercomunali e vicinali ad uso pubblico, reticolo idrografico di competenza regionale, cimiteri, edifici di proprietà comunale, abitati interessati da dissesto, infrastrutture a rete di proprietà comunale.
Gli EE.LL. richiedono ai Settori tecnici regionali competenti per territorio un accertamento in sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed alla valutazione economica necessari alla realizzazione degli interventi.
Gli interventi finanziabili sono riportati in ordine di priorità nella circolare esplicativa n° 3279 del 25.07.1978 della legge regionale n° 38/78 e nella D.G.R. n° 78-22992 del 3.11.1997.

I Settori tecnici regionali inseriscono i necessari interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio sulla piattaforma informatizzata regionale denominata Emeter, attiva da 2006 che ne permette l'elaborazione secondo i criteri definiti dai vari programmi di finanziamento a cura del Settore Infrastrutture e pronto intervento.

c) Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. 32-5209 *"Approvazione delle "Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13"* prevede, esclusivamente per i bacini territoriali dei comuni classificati montani secondo la normativa vigente, il finanziamento tra gli altri degli interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti.
La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:
- garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
- mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque.

Tali interventi sono finanziati attraverso la quota parte del 3% della tariffa sui servizi idrici che le ATO sono tenute a destinare alla tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.
Le Unioni Montane predispongono entro il 30 giugno di ciascun anno "l'elenco degli interventi programmati", finanziabili a valere sui fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/1997, da sottoporre all'Autorità d'ambito per le necessarie verifiche di ammissibilità al finanziamento, secondo quanto stabilito dallo specifico accordo di programma stipulato tra le medesime Autorità d'Ambito e le Unioni Montane, e ne danno comunicazione alla Regione, Direzione Ambiente, Energia e Territorio e Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

4

A CHI RIVOLGERSI PER LE MATERIE TECNICHE

Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere richieste ai Settori Tecnici regionali territorialmente competenti.

Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino:

TORINO	Corso Bolzano, 44	tel. 011 4321405
PEC:	**tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Tecnico regionale Alessandria - Asti:

ALESSANDRIA	Piazza Turati, 4	tel. 0131 577111
ASTI	Corso Dante, 163	tel. 0141 413411
PEC:	**tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Tecnico regionale Cuneo:

CUNEO	Corso Kennedy, 7 bis	tel. 0171 321911
PEC:	**tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Tecnico regionale Novara - Verbania:

NOVARA	Via Mora e Gibin, 4	tel. 0321 666111
VERBANIA	Via Romita, 13 bis – Domodossola	tel. 0324 226811
PEC:	**tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Tecnico regionale Biella - Vercelli:

BIELLA	Via Quintino sella, 12	tel. 015 8551511
VERCELLI	Via F.lli Ponti, 24	tel. 0161 283111
PEC:	**tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it**	

A CHI RIVOLGERSI PER LE MATERIE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI:

Settore Biodiversità e aree naturali:

TORINO	Via Principe Amedeo 17	tel. 011 4321387
PEC:	**biodiversita@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Tutela delle acque:

TORINO	Via Principe Amedeo 17	tel. 011 4321418
PEC:	**tutela.acque@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Territorio e paesaggio:

TORINO	Corso Bolzano 44	tel. 011 4321378
PEC:	**paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it**	

Settore Foreste:

TORINO	Corso Stati Uniti 21	tel. 0114321223
PEC:	**foreste@cert.regione.piemonte.it**	

Enti Gestori dei Siti della rete Natura 2000 e delle aree naturali protette del Piemonte: **https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/gli-enti-gestione-delle-aree-naturali-protette**

A cura delle Direzioni regionali

Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Trasporti e Logistica

Settori:
Attività giuridica e amministrativa
Difesa del suolo
Protezione civile
Tecnici regionali competenti per territorio

Ambiente, Energia e Territorio

Settori:
Biodiversità e aree naturali
Servizi Ambientali
Tutela delle Acque
Territorio e Paesaggio
Foreste

Si ringrazia:
IPLA per la concessione di parte del materiale fotografico
Centro Stampa della Regione Piemonte per la stampa